

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
FIAB – AMICI DELLA BICICLETTA DI MODENA APS
(29/03/2019 Rev. Da CSV Diana)**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Costituzione dell' Associazione

A norma dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, e del D.Lgs 117/2017 è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "FIAB – Amici della Bicicletta di Modena APS".

L'associazione si occupa di attività civiche, solidaristiche e d'utilità sociale, **senza scopo di lucro**.

L'attività è svolta a favore di propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Modena. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Articolo 3 – Costituzione di Sezioni

L'associazione può costituire sezioni dislocate sul territorio circostante per essere maggiormente presente e rispondere alle esigenze locali.

Le Sezioni saranno costituite nel rispetto del regolamento della Fiab (Nazionale).

Articolo 4 – Affiliazione a Fiab

L'associazione, autonoma sia sotto il profilo formale che operativo, è affiliata alla "FIAB...." (Federazione Italiana Amici della Bicicletta...), di cui riconosce e condivide finalità, progetti e modalità operative. Tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

Articolo 5 – Collaborazioni con altre Associazioni -

L'associazione può collaborare con altri enti ed associazioni con finalità affini alle proprie.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO II - SCOPI

Articolo 6 – Scopi principali e specifici dell'Associazione

La "FIAB – Amici della Bicicletta di Modena APS" si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

Articolo 7 – Attività Generali e Particolari

L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del D. L.gs n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6- *Attività diverse*, del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento delle finalità l'associazione opererà per:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- 6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- 7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- 8) editare e pubblicare pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione.
- 9) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 5, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L'associazione potrà :

- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

Articolo 8 - Fini Generali

L'associazione persegue la promozione della mobilità sostenibile in un contesto generale di obiettivi di miglioramento della qualità della vita, tutela della salute collettiva e rispetto del patrimonio ambientale e della biodiversità, secondo quanto definito dalle Conferenze ONU di Rio de Janeiro (1992), Kyoto (2002) e Parigi (2015) sullo sviluppo sostenibile.

TITOLO III - SOCI

Articolo 9 - Adesione all'Associazione

L'associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) ne condivida le finalità statutarie senza distinzioni di sesso, religione, opinioni e ne manifesti l'intenzione di aderire mediante

il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

La persona che intende aderire all'associazione dovrà compilare il modulo approntato dal Consiglio Direttivo in cui è riportato anche l'accettazione del consenso al trattamento dei dati personali, come previsto da norme specifiche (Privacy). Tale modulo può essere compilato anche on line dal sito della Fiab Amici della Bicicletta di Modena. A seguito della compilazione del modulo e il conseguente pagamento della relativa quota della tessera, al richiedente viene rilasciata una tessera sociale numerata. L'adesione sarà poi completata successivamente alla valutazione del Consiglio Direttivo o dalle persone da esso delegate attraverso la registrazione nell'archivio informatico della Fiab Nazionale.

La richiesta di adesione può essere effettuata anche attraverso il sito della Fiab nazionale in tal caso questa, prima di completare l'iscrizione, invia una mail alla Fiab Amici della Bicicletta di Modena informandola di questa richiesta. Quest'ultima se ritiene di non accettare tale richiesta di adesione ne dà comunicazione alla Fiab nazionale, invece, se ritiene di accettarla non è necessario comunicare niente vale il "silenzio assenso". La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

I soci hanno parità di diritti e doveri verso l'associazione, sia nella partecipazione alla vita interna che alle attività pubbliche. È espressamente esclusa qualsiasi forma di adesione all'associazione che preveda limiti temporali di validità o riduzione dei diritti/doveri previsti dallo Statuto. In particolare, tutti i soci maggiorenni (>18 anni) hanno diritto al voto per:

- l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche
- l'approvazione dei Regolamenti
- la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno soci onorari per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione, nella misura non superiore al 10% degli iscritti dell'anno precedente.

Nella vita associativa, gli iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentarie vigenti.

Inoltre, essi sono chiamati a partecipare alla:

- definizione e realizzazione dei programmi
- diffusione ed affermazione degli scopi associativi
- soluzione delle controversie appellandosi agli organi statutari interni.

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'associazione
- a promuovere ed organizzare iniziative coerenti con i principi e le finalità dell'associazione
- ad appellarsi alle istanze previste dallo statuto per le questioni disciplinari.
- alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto;
- alla consultazione dei libri sociali previa richiesta scritta;
- al diritto di voto in assemblea si acquisisce con l'adesione.

Alle attività pubbliche organizzate dall'associazione possono partecipare sia i soci che i non soci. Alle attività interne organizzate dall'associazione possono partecipare i non soci, se previsto da decisioni degli organismi direttivi e se espressamente invitati.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'articolo 16 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori

dipendenti a quanto stabilito dal decreto D. Lgs n.117/2017 e succ. modifiche. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione sociale di bilancio

Articolo 10 – Proventi dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono:

- quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo
- eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea.
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell’art. 7 del presente statuto.

L’iscrizione all’associazione ha durata e validità per il solo anno solare in corso, dal momento dell’ammissione al 31 dicembre successivo.

È facoltà dei soci versare ulteriori contributi destinati ai fini istituzionali.

La quota annuale di iscrizione o il contributo associativo versati all’associazione non sono trasmissibili ad altra persona, ente od organizzazione, né restituiti per alcuna ragione o rivalutati nel tempo.

Articolo 11 - Decadenza dei soci

I soci decadono per le seguenti ragioni:

- recesso o morte del socio;
- mancato pagamento della quota sociale per un anno (Rinnovo della Tessera associativa) nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- rifiuto motivato al rinnovo della tessera da parte del Consiglio Direttivo
- espulsione del socio da parte del Consiglio Direttivo, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità dello Statuto.

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la prima proposta di esclusione di un socio, precisandone dettagliatamente le ragioni, che comunque devono fare esclusivo riferimento alle norme statutarie. In caso di approvazione, il Presidente contesta per iscritto al socio interessato gli addebiti mossi, dandogli facoltà di replica in un tempo ragionevole (15 giorni). In seguito, il Presidente riporta in Consiglio Direttivo gli eventuali riscontri pervenuti, precisando la propria proposta. Se il Consiglio Direttivo approva nuovamente la proposta di esclusione del socio, essa è da ritenersi definitiva ed esecutiva.

La delibera di esclusione è impugnabile di fronte all’Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 12 - Organi dell’Associazione

Gli organi dell’associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere

Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell’organo di controllo, sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea è la sede fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione, il massimo apporto alla formazione dei programmi e delle decisioni, nonché la verifica sull’attuazione delle stesse.

L’Assemblea deve garantire a tutti piena libertà di espressione sulle questioni poste all’ordine del giorno, favorire il dibattito ed il confronto delle idee, rispettare la manifestazione del dissenso sulle decisioni assunte.

Articolo 14 - Assemblea dei soci Composizione e funzioni

L’Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni (>18 anni) aventi diritto di voto ed è il massimo organo deliberante.

Nell’Assemblea devono essere posti all’OdG e obbligatoriamente discussi gli argomenti presentati da un gruppo di almeno 5 soci minorenni (<18 anni).

L'Assemblea è convocata almeno 1 volta l'anno in via ordinaria, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed in via straordinaria quando sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- **in prima convocazione** se è presente la maggioranza dei soci e delibera adottando il quorum della maggioranza dei presenti.
- **in seconda convocazione**, prevista in un giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è valida a prescindere dal numero dei soci e delibera adottando il quorum della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per poter apportare modifiche allo statuto dovrà ottenere:

- **in prima convocazione** il voto favorevole della metà degli associati,
- **in seconda convocazione** occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
- qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire **una terza convocazione**, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

La convocazione va effettuata a mezzo di avviso pubblico da affiggersi all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o mediante avviso spedito ai soci (indifferentemente via posta, fax o internet) e può essere tenuta in qualsiasi luogo, purché in provincia di Modena.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati (5 per le Associazioni con numero di soci maggiore di 500).

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale dei lavori e delle decisioni assunte.

Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea Ordinaria delibera sui seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) riesamina su ricorso di parte le espulsioni dall'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti compiti:

- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Articolo - 16 Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 25 eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni. Può procedere a cooptazioni non superiori al 50% dei suoi membri, utilizzando a tale scopo la lista dei non eletti al Consiglio Direttivo col criterio dei più votati. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno tre volte l'anno, convocato dal Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, le proposte formulate nelle deliberazioni sono respinte.

Articolo 17 - Compiti Consiglio Direttivo

Il **Consiglio Direttivo** ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente, il vice Presidente e il Segretario e il Tesoriere fra i suoi membri
- attua le decisioni di direzione politica indicate dall'Assemblea
- elabora il bilancio e consuntivo e predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea
- stabilisce gli importi delle quote contributive annuali
- convoca l'Assemblea ordinaria
- è in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea.

- .delibera sulle domande di ammissione;
- .delibera le eventuali espulsioni.

Il Consiglio Direttivo non può distribuire utili o avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente. Il Consiglio Direttivo documenta nel rendiconto annuale la natura secondaria e strumentale alle attività d'interesse generale

Articolo 18 - Compiti organi di gestione

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi, in giudizio e in tutti gli atti pubblici e privati. Il potere di rappresentanza del Presidente è generale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci il vice Presidente, convoca il Consiglio Direttivo, lo presiede e ne assicura il regolare funzionamento.

Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il **vice Presidente** applica le decisioni del Consiglio Direttivo e garantisce la direzione permanente dell'associazione.

Il **segretario** redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il **Tesoriere** tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal consiglio Direttivo.

Art. 19 - Nomina Organo di Controllo

L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

(Art. 30 - Prevede la nomina di tale Organo al superamento per due esercizi consecutivi di due parametri fra un elenco a) Totale dell'attivo patrimoniale 110.000,00 euro ; b) ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità). L'art. 31 Nomina di Revisore legale dei conti- Siamo però su valori di milioni di euro e 12 dipendenti)

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 20 – Costituzione patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione
- erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- erogazioni dei sostenitori;
- avanzo derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 7 del presente statuto;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa dalle precedenti.

I proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 - Avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione annuale deve essere utilizzato per il potenziamento delle attività istituzionali e messo a riserva, nella quota indicata dal Consiglio Direttivo.

È fatto divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione, in modo diretto o indiretto.

Articolo 22 – Durata esercizio finanziario e modalità approvazione

L'esercizio finanziario dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio sottoponendolo all'approvazione

dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del decreto D.lgs n. 117/17. *(Sotto i 200.000 Euro il bilancio può essere redatto nella forma della rendiconto finanziario per cassa).*

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti.

TITOLO VI – VARIE

Articolo 23 - Estinzione o scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria col favore dei tre quarti de soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Fiab (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta Nazionale) o in assenza di tale organizzazione, ad altre Associazioni tra gli enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

E' esclusa la ripartizione del Patrimonio fra i soci, in modo diretto o indiretto.

Articolo 24 – Rimando ad altre norme

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni trovano applicazione le norme stabilite dal codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti nel terzo settore ed associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Il presente Statuto è stato modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci nella riunione del 07/04/2019

Art. 25 - Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017).

Modena,

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
